

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 5 del 7 novembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società S. Carlo Casoretto

Sport: calcio maschile a 7 – Open B

Gara: S. Sempliciano – S. Carlo Casoretto disputata il 20.10.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 5 del 23 ottobre 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società S. Carlo Casoretto ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 5 pubblicato il 23.10.24, ha squalificato per 10 gare il giocatore Daniele Cristiano con la seguente motivazione: *“espulso per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti del pubblico e per essere venuto alle vie di fatto con il capitano e altri due giocatori avversari che tentavano di allontanarlo e calmarlo, all'atto dell'espulsione tentava di venire alle vie di fatto con i sostenitori avversari non riuscendovi perché trattenuto, nonché per aver danneggiato il muro dello spogliatoio”*.

La società ricorrente, nel proprio atto difensivo, non esita ad ammettere che il proprio tesserato abbia effettivamente rivolto frasi irrispettose nei confronti del pubblico di casa. La stessa, viceversa, nega convintamente che il proprio tesserato, sig. Cristiano, sia venuto alle vie di fatto con i giocatori avversari – men che meno, nella specie, con il capitano della squadra di casa – né tanto meno con soggetti presenti tra il pubblico. La medesima contestazione muove, infine, con riguardo al presunto danneggiamento dello spogliatoio, sostenendo peraltro che detto locale fosse chiuso e conseguentemente neanche accessibile.

Alla luce di tali argomentazioni difensive la ricorrente chiede, pertanto, una revisione della sanzione comminata dal Giudice di prima istanza, sostenendo che la sola condotta punibile sia l'ammesso diverbio intervenuto tra il proprio tesserato ed il pubblico avversario.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali ed all'esito di un approfondito confronto con il DDG, ritiene che il ricorso della società S. Carlo Casoretto possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

Va anzitutto rilevato che proprio il DDG – cui va riconosciuta assoluta disponibilità ad un'analisi critica e condivisa di quanto riportato nel proprio referto e ad una spiegazione più analitica dei passaggi meritevoli di approfondimento – ha permesso alla Commissione di addivenire ad una ricostruzione convincente, certamente verosimile, di quanto effettivamente avvenuto nel corso della gara in parola.

Quello che è emerso, ad integrazione e miglior chiarimento dei fatti in esame, è che certamente il Cristiano, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, si sia malamente rivolto al pubblico di casa tanto da costringere il capitano della società ospitante ad intervenire per allontanarlo.

Ciò che è emerso, parimenti, è che in quel frangente il Cristiano abbia afferrato effettivamente la maglia del capitano avversario ma non nel contesto di una colluttazione o di un atteggiamento violento ma con il

solo fine di evitare che lo stesso avversario, nel frattempo inciampato nelle rete della porta, potesse rovinare a terra.

La maglia si sarebbe quindi strappata - come descritta nel Rapporto di Gara - per questo motivo e non per altri. L'arbitro, a migliore memoria, riferisce e precisa infatti di non aver visto direttamente alcun gesto violento, gomitata o schiaffo che fosse, visto il parapiglia che si era formato, ma di aver concluso in tal senso osservando ciò che appariva il risultato finale di quell'azione: ossia la maglia dell'avversario strappata e danneggiata.

Quanto poi al momento in cui il Cristiano ha lasciato il campo a seguito dell'espulsione correttamente comminata per il comportamento tenuto verso il pubblico, il DDG conferma che lo stesso giocatore sia stato bloccato con fermezza da un dirigente della squadra ospite. Detto intervento ha così impedito che il giocatore espulso potesse - nelle intenzioni e nel pensiero attribuiti in quei frangenti dal DDG al Cristiano - raggiungere il pubblico di casa per arrivare alle vie di fatto.

Ma tale possibilità è rimasta nel pensiero del DDG e assume, allora come oggi, valore di semplice ipotesi, non potendosi tradurre in assoluta certezza che il giocatore si sarebbe comportato secondo quanto lo stesso DDG ha immaginato. Intenzioni supposte, quindi, non tradottessi in concreto, e come tali, non suscettibili di punizione.

Dalle argomentazioni superiori emerge evidentemente un quadro certamente ridimensionato nella sua gravità che, di conseguenza, impone una revisione della sanzione comminata dal Giudice di prima istanza al Cristiano in ordine alla condotta effettivamente tenuta dal medesimo. Condotta accertata e comprovata anche rispetto alla sua fase finale, ovvero l'aver preso a calci la porta e il muro dello spogliatoio.

Così ricostruita la vicenda per cui è decisione, la squalifica comminata al giocatore può essere rideterminata, limitatamente ai fatti accertati, nei termini prescritti dal Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso presentato dalla società S. Carlo Casoretto, riducendo da n. 10 a n. 5 le giornate di squalifica irrogate al giocatore Daniele Cristiano.
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 07 novembre 2024